



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo

07-01-02 - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

Oggetto: L.R. 9/1999. Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo. Registro Regionale degli operatori del turismo subacqueo – Sezione ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE – ISCRIZIONI – Sandalia – N. 17

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R.22.06.1999, n. 9 sulla disciplina dell'attività degli Operatori del turismo subacqueo;

VISTA la L.R. 05.03.2008, n. 3, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008), art, 1, commi 16 e 32;

VISTA la L.R. 04.02.2016, n. 2, Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20.10.2016, n. 24, Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 825 del 13.05.2009 con la quale è istituito, presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il Registro regionale degli Operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle due sezioni denominate:

- Sezione Centri di Immersione subacquea;
- Sezione Organizzazioni Didattiche per le attività subacquee;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli AAGG., Personale e Riforma della Regione n. 35/2784 del 23.06.2023, con il quale sono state conferite all'Ing. Pierangelo Lucio Orofino, le funzioni di Direttore del Servizio Osservatorio, ricerca e sviluppo (O.R.S.), presso la Direzione generale del Turismo, artigianato e commercio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 nonché degli artt. 6, 7, 14 e 15 del Codice di comportamento del personale della Regione, il Dirigente, il Coordinatore di Settore e l'Istruttore, non si trovano in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 05.12.2019 , Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) 2019;

PRESO ATTO della documentazione rilevata dalla piattaforma Suape del Comune di competenza trasmessa dal richiedente l'iscrizione al Registro regionale degli Operatori del turismo subacqueo – *Sezione* ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE, in data 12.04.2024 – Pratica nr. 02980040907-12042024-1231.739219;

CONSIDERATO che detta documentazione è stata inoltrata dallo sportello SUAPE allo scrivente Servizio il 24.05.2024, competente per gli adempimenti di conseguenza, e ne è seguita l'istruttoria terminata con esito positivo, relativa all'iscrizione nel Registro regionale degli Operatori del turismo subacqueo - *Sezione* ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE, dell'Organizzazione Didattica denominata Sandalia, i cui dati sono contenuti in modo analitico nel prospetto allegato;

RITENUTO di dovere provvedere, ai sensi della succitata L.R.9/1999 all'iscrizione nel Registro Regionale degli operatori del turismo subacqueo – *Sezione* ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE - dell' Organizzazione Didattica denominata Sandalia, di cui all'allegato prospetto;

DETERMINA

ART.1 E' iscritta al Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo – *Sezione* **ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE PER LE ATTIVITA' SUBACQUEE** - l'Organizzazione Didattica per le attività subacquee, denominata **Sandalia** al N. **17**, del medesimo registro, come da allegato prospetto alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

ART.2 Ai sensi dell'art. 55, c. 2 della L.R. 24/2016, le Organizzazioni Didattiche per le attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati, fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette e dei parchi regionali.

La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Direzione Generale della Presidenza per la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione della presente determinazione sul BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica ai diretti interessati.

Termine iniziale: inoltro pratica dall'ufficio SUAPE: 24.05.2024.

Termine per la definizione del procedimento: 60 giorni ex art. 10.1 Direttive Suape, all. A, DGR 49/19 del 5.12.2019.

Giorni totali impiegati al 23 luglio 2024: 60.

Il Direttore del Servizio

Ing. Pierangelo Lucio Orofino

Siglatu da :

SERGIO ISOLA